



# COMUNE DI CABELLA LIGURE

Provincia di Alessandria

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Seduta straordinaria*

n° 10

30 giugno 2021

**APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  
2021 TASSA RIFIUTI**

L'anno *duemilaventuno* il giorno *trenta* del mese di *giugno* alle ore *diciotto* e minuti *trenta* in presenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali

n.	Nominativi	Presenti / Assenti
1	<b>ROBERTA DAGLIO</b>	PRESENTE
2	<b>ROBERTO BAVA</b>	PRESENTE
3	<b>PAOLA REPETTI</b>	PRESENTE
4	<b>GIANCARLO RENATI</b>	PRESENTE
5	<b>GRAZIELLA ARAGONE</b>	PRESENTE
6	<b>ENRICO DEMERGASSO</b>	PRESENTE
7	<b>NICOLA RAZZINI</b>	PRESENTE
8	<b>ANDREA DEMERGASSO</b>	PRESENTE
9	<b>GIOVANNI NEGRO</b>	ASSENTE
10	<b>GIANPAOLO FREGGIARO</b>	PRESENTE
11	<b>EMILIANO PALMA</b>	PRESENTE
	totali presenti	10
	totali assenti	1

con l'intervento e l'opera del Dr. **GIULIO GIRALDI** - Segretario Comunale - con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Dr.ssa **ROBERTA DAGLIO** – Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i presenti a deliberare in merito

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

– la L. 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;

– in materia di criteri tariffari TARI, approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L. 147/2013; in particolare, il comma 654, stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio [...]";

– a norma dell'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

– il predetto comma individua una duplice competenza in ordine all'approvazione del PEF, demandandola alternativamente al Consiglio Comunale, oppure ad "altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia", con l'ovvia specificazione che l'esistenza di quest'ultima assorbe ogni competenza del consiglio Comunale;

– il D.Lgs. 152/2006, demanda alle regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito alla quale è demandato di provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

– l'art. 3-bis, del D.L. 138/2011 (convertito con L. 148/2011), prevede così che "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali [...] cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente". In maniera coerente con tale disegno, la L.R. Piemonte 24/2002, agli artt. 9 e 11, aveva già previsto: a) che la gestione dei servizi dei rifiuti urbani avvenisse in ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese, suddivisi in uno o più bacini individuati dai programmi provinciali; b) che i comuni di ciascun bacino assicurassero l'organizzazione, la realizzazione e la gestione in forma associata dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani; c) che la forma di esercizio di tali funzioni avvenisse tramite consorzi obbligatori. Tali previsioni sono state poi successivamente confermate dalla L.R. 1/2018. Con riferimento a tali disposizioni il Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese (*breviter* CSR), con delibera 10.06.2016, n. 14, ha affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nell'area omogena del novese e del tortonese alla società Gestione Ambiente S.p.a. sino al 2036, e ha altresì approvato lo schema di contratto di affidamento, stipulato il 30.06.2016;

Considerato, inoltre, che:

– in base all'articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (L. n. 296 del 2006):

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

– a norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) del TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;

– a norma dell'articolo 1, comma 668 della citata norma: "i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui



all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

Considerato ancora che:

– in forza della disposizione generale di cui all'articolo 1, comma 1, della L. 481/1995, opera in materia l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”;

– all'Autorità, l'articolo 1, comma 527, della L. 205/2017, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, in particolare in materia di:

a) “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);

b) “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);

c) “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i);

– l'ARERA con la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

– secondo l'art. 1, MTR (all. A alla Delibera ARERA 443/2019):

- ✓ Ambito o bacino di affidamento del servizio è l'ambito territoriale del servizio integrato o dei singoli servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati oggetto del singolo affidamento ovvero di gestione in economia;
- ✓ Ente di governo dell'Ambito o Egato è il soggetto, istituito ai sensi del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138;
- ✓ Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- ✓ Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;

Dato atto quindi che:

– secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore;

– in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;

b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;

c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;

d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

– il PEF è il documento nel quale sono inseriti i costi del servizio rifiuti, la cui copertura deve essere assicurata dalle entrate tariffarie;

– nel caso in esame si rileva che: l'affidamento del servizio è avvenuto in maniera unitaria da parte di CSR a favore di 5 Valli Servizi S.r.l.; il Comune di Cabella Ligure svolge in economia il servizio di gestione della tariffa ed il rapporto con gli utenti; il comune di Cabella Ligure sostiene il costo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati;

– all'unicità del PEF d'ambito dovrebbe corrispondere, a rigor di logica, l'approvazione dell'unica struttura tariffaria d'ambito attribuita quindi all'ente consortile. Ciò sembra peraltro non collimare perfettamente con la dimensione monocomunale in cui il citato comma 668 configura la tariffa puntuale e con i prevalenti riferimenti normativi;

– secondo autorevole dottrina la competenza ad approvare le tariffe corrispettiva spetta non all'organo consiliare ma alla Giunta. Dispone infatti l'art. 42, TUEL che "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: [...] f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi". Tale regola è derogata per le tariffe TARI dal comma 683 della L. 147/2013, che le attribuisce al Consiglio, come del resto avviene anche per le aliquote IMU, in base allo specifico disposto dei commi 752 e ss. della L. 160/2019. Ma laddove non vi sono deroghe, come appunto per la tariffa puntuale, potrebbe anche ipotizzarsi che riprenda vigore la regola generale ex art. 42 TUEL;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 11.12.2019, n. 55, il Consorzio CSR ha stabilito di esercitare le prerogative attribuite da ARERA all'Ente Territorialmente Competente e di avvalersi, per la validazione, di un soggetto terzo, ai sensi dell'art. 6.3 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif;
- il CSR ha conferito tale incarico alla Paragon Business Advisors S.r.l con sede in Zola Predosa (BO);

Considerato che limitatamente al 2021, il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, è fissato al 30 giugno 2021 (art. 30, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41);

Visto il Piano Economico Finanziario predisposto dal soggetto gestore 5 Valli Servizi S.r.l. e validato da Paragon Business Advisors S.r.l in data 06.06.2021;

Preso atto che il CSR con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 16.05.2021 ha approvato il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021;

Preso atto, altresì, che con nota del 17.06.2021 prot. 923/21 ALD/la pervenuta il 18.06.2021 prot. 1640 il CSR ha trasmesso il Piano di cui sopra con tutti i relativi allegati, predisposto da 5 Valli Servizi S.r.l. e validato dal soggetto incaricato Paragon Business Advisors S.r.l., oltre alla delibera n. 35 di approvazione sopra richiamata;

Ricordato che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia del 5%;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate*



tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto l'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73:

#### Art. 6 - Agevolazioni Tari

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

*4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*

*5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.*

*6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77;*

Preso atto dei fondi previsti da parte dello Stato per agevolazioni a favore di utenze non domestiche TARI (corrispondenti per il 2021 ad € 4869,72) e ritenuto di destinarli, nel rispetto di quanto previsto dal legislatore, alle suddette utenze prevedendo il corrispondente esonero a monte dal relativo pagamento per l'anno 2021, evitando di prevedere a posteriori ristori/contributi che hanno l'effetto di aggravare il procedimento di erogazione e rendere necessarie istanze e autodichiarazioni da parte degli interessati;

Dato atto che, per quanto riguarda i fondi vincolati nel risultato di amministrazione 2020 (€ 5.827,81), al medesimo scopo destinati e di cui al D.M. MEF 01.04.2021, per la parte rivolta alle agevolazioni per le utenze non domestiche, dovranno essere ugualmente finalizzati alle attività economiche;

Di dare altresì atto che le previsioni di cui al presente provvedimento rientrano nella normativa sugli aiuti di stato, per cui il presupposto per l'erogazione è la verifica, tramite il portale del Registro Nazionale degli aiuti di stato ([https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it\\_IT/home](https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home)), del limite di aiuto "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18.12.2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Ue, e al decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 115 del 31.5.2017;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che quanto esposto in parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve intendersi quivi integralmente trascritto;
2. Di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) per le tariffe corrispettive del servizio di gestione dei rifiuti, come da allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo all'anno 2021;
3. Di approvare le tariffe corrispettive del servizio gestione rifiuti, come da allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, relative all'anno 2021;

4. Di stabilire l'utilizzo delle somme di cui all'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 e di cui al D.M. 1.4.2021, nonché dei fondi vincolati del risultato di amministrazione 2020 aventi il medesimo scopo, ossia destinati a riduzioni della TARI per le categorie economiche (utenze cosiddette non domestiche), come indicato in parte narrativa, nel rispetto di quanto previsto dal legislatore;

5. Di disporre che il Responsabile dell'Area Finanziaria dia esecuzione ad ogni adempimento relativo e conseguente.

6. Di dichiarare, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di garantire la tempestività dell'iter amministrativo.

Determinazione costi sostenuti					
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	10.930,00 €		
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	25.237,00 €		
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	29.729,00 €		
		CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	10.439,00 €		
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	4.812,00 €		
CC Costi comuni	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)	7.286,00 €		
		CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)	11.926,00 €		
		CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)	0,00 €		
		COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	0,00 €		
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti	Acc Accantonamento	10.776,00 €		
		- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0,00 €		
		- di cui per crediti	10.776,00 €		
		- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	0,00 €		
		- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	0,00 €		
		R Remunerazione del capitale	1.292,00 €		
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	Ritc Remunerazione delle immobilizzazioni in corso	COI tv Costi operati incentivanti variabili	0,00 €		
		COI tf Costi operati incentivanti fissi	0,00 €		
AR Proventi e ricavi	AR	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti	0,00 €		
		ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI	0,00 €		
		fattore sharing <b>b</b>	0,00	fattore sharing <b>w</b>	0,00
		b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing	0,00 €		
		b(1+w)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing	0,00 €		
RC Conguagli	RCtv	RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili	0,00 €		
		RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi	0,00 €		
		coefficiente gradualità <b>y</b>	0,00	rateizzazione <b>r</b>	0
		(1+y)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing	474,00 €		
		(1+y)RCtf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing	0,00 €		
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri	Oneri variabili	8.377,00 €		
		Oneri fissi	-4.737,00 €		
Ulteriori componenti ex deliberazioni 238/2020 e 493/2020	Costi variabili	- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU <sub>TV</sub>	0,00 €		
		- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	0,00 €		
		- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	0,00 €		
		- rata annuale RCNDTV RCNDTV/r'	0,00 €		
		- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	0,00 €		
		- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC <sub>TV,2020/r2020</sub> (se r2020>1)	0,00 €		
		Costi fissi	- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU <sub>TF</sub>	0,00 €	
			- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	0,00 €	
			- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	0,00 €	
			- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC <sub>TF,2020/r2020</sub> (se r2020>1)	0,00 €	
Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1 €	-2.871,00 €	Voce libera 2 €	0,00 €	
	Voce libera 3 €	0,00 €			



<b>Voci libere per costi variabili:</b>	Voce libera 4 €	3.393,00 €	Voce libera 5 €	0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €		
<b>Detrazioni</b>	<b>Df</b> detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			<b>0,00 €</b>
<b>Limiti di crescita</b>	<b>p</b> Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe			<b>1,70%</b>
	<b>TVa-1</b> Costi totali anno precedente			<b>109.941,92 €</b>
<b>Costi fissi effettivi</b>				<b>37.767,00 €</b>
<b>Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente</b>				<b>0,00 €</b>
<b>TF - Totale costi fissi</b>	$\Sigma TF = \text{CSL} + \text{CARC} + \text{CGG} + \text{CCD} + \text{COal} + \text{Amm} + \text{Acc} + \text{R} + \text{COItf} + (1+y) \text{RCItf} / r - \text{Df} + \text{Cd}2019f$			<b>37.767,00 €</b>
<b>Costi variabili effettivi</b>				<b>82.461,00 €</b>
<b>Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente</b>				<b>0,00 €</b>
<b>TV - Totale costi variabili</b>	$\Sigma TV = \text{CRT} + \text{CTS} + \text{CTR} + \text{CRD} + \text{COItv} - b(\text{AR}) - b(1+w) \text{ARConai} + (1+y) \text{RCItv} / r + \text{Cd}2019v$			<b>82.461,00 €</b>
<b>Costi totali</b>	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$			<b>120.228,00 €</b>

## TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

### Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	16.351,14	0,84	175,06	0,80	0,319615	36,807754
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	67.820,42	0,98	842,15	1,60	0,372884	73,615509
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	3.033,00	1,08	24,00	2,00	0,410933	92,019387
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	2.338,00	1,16	16,00	2,60	0,441373	119,625203
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	80,00	1,24	1,00	3,20	0,471812	147,231019
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	2.552,00	1,30	11,00	3,70	0,494642	170,235866
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Agevolazione Covid (100%)	25,00	0,98	0,00	1,60	0,372884	73,615509
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-BLOCCATA IN TB_old	154,00	0,98	1,00	1,60	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-CASA ISOLATA	147,00	0,50	1,00	0,48	0,191769	22,084652
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-CASA ISOLATA	475,00	0,58	4,00	0,96	0,223730	44,169305
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-CASA ISOLATA	103,00	0,64	1,00	1,20	0,246560	55,211632
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-CASA ISOLATA	191,00	0,69	1,00	1,56	0,264824	71,775122
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-DISTANZA CASSONETTO	119,00	0,33	1,00	0,32	0,127846	14,723101
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-DISTANZA CASSONETTO	264,00	0,39	4,00	0,64	0,149153	29,446203

## TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

## Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,00	0,32	2,60	0,107895	0,233382
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0,00	1,07	8,79	0,360773	0,789011
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,00	0,80	6,55	0,269737	0,587943
2 .8	UFFICI,AGENZIE	0,00	1,00	8,21	0,337171	0,736948
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,00	0,55	4,50	0,185444	0,403930
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0,00	0,87	7,11	0,293339	0,638210
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	0,00	1,07	8,80	0,360773	0,789908
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	0,00	0,72	5,90	0,242763	0,529597
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,00	0,92	7,55	0,310198	0,677705
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,00	0,55	4,50	0,185444	0,403930
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	0,00	4,84	39,67	1,631912	3,560872
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	0,00	3,64	29,82	1,227305	2,676713
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	0,00	1,76	14,43	0,593422	1,295270
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,00	1,54	12,59	0,519244	1,130108
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	0,00	6,06	49,72	2,043261	4,462984
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-Agevolazione Cov	796,00	0,32	2,60	0,107895	0,233382
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Agevolazione Covid (100%)	4.325,00	1,07	8,79	0,360773	0,789011
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Agevolazione Covid (100%)	400,00	0,80	6,55	0,269737	0,587943
2 .8	UFFICI,AGENZIE-Agevolazione Covid (100%)	323,00	1,00	8,21	0,337171	0,736948
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-Agevolazione Covid	48,13	0,55	4,50	0,185444	0,403930
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-Agevolazione Cov	282,00	0,87	7,11	0,293339	0,638210
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-Agevolazione Covid (100%)	64,00	1,07	8,80	0,360773	0,789908
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Agevolazione Cov	42,00	0,72	5,90	0,242763	0,529597
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Agevolazione Covid (100%)	380,00	0,92	7,55	0,310198	0,677705
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-Agevolazione Cov	854,00	0,55	4,50	0,185444	0,403930
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Agevolazione Covid (100%)	244,00	4,84	39,67	1,631912	3,560872
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-Agevolazione Covid (100%)	260,00	3,64	29,82	1,227305	2,676713
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Agevolazione Cov	213,00	1,76	14,43	0,593422	1,295270
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-Agevolazione Covid (100%)	312,78	1,54	12,59	0,519244	1,130108
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-Agevolazione Covid (100%)	63,00	6,06	49,72	2,043261	4,462984



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*f.to Roberta Daglio*

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
*f.to Roberto Bava*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Giulio Giraldi*

---

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per rimanervi pubblicata, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi per 15 giorni dal

Cabella Ligure

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Giulio Giraldi*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**  
(Art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Giulio Giraldi*

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3°, del TUEL 267/2000 il \_\_\_\_\_.

Cabella Ligure, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Giulio Giraldi*

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Cabella Ligure, *Roberta Daglio*

IL SEGRETARIO COMUNALE

